

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **69/1977** (ECLI:IT:COST:1977:69)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **ROSSI** - Redattore: - Relatore: **CRISAFULLI**

Camera di Consiglio del **24/02/1977**; Decisione del **13/04/1977**

Deposito del **20/04/1977**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **8811**

Atti decisi:

N. 69

ORDINANZA 13 APRILE 1977

Deposito in cancelleria: 20 aprile 1977.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 113 del 27 aprile 1977.

Pres. ROSSI - Rel. CRISAFULLI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHERSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale della normativa sulla disciplina dei magistrati (r.d.l.

31 maggio 1946, n. 511, legge 24 marzo 1958, n. 195, e d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 16 dicembre 1975 dal Consiglio superiore della magistratura - sezione disciplinare - nel procedimento disciplinare a carico di Marrone Franco, iscritta al n. 180 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 85 del 31 marzo 1976;

2) ordinanza emessa il 17 dicembre 1975 dal Consiglio superiore della magistratura - sezione disciplinare - nel procedimento disciplinare a carico di Baudoin Luigi, iscritta al n. 181 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 105 del 21 aprile 1976;

3) ordinanza emessa il 17 dicembre 1975 dal Consiglio superiore della magistratura - sezione disciplinare - nel procedimento disciplinare a carico di Occhipinti Mchele iscritta al n. 182 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 99 del 14 aprile 1976;

4) ordinanza emessa l'11 dicembre 1976 dal Consiglio superiore della magistratura - sezione disciplinare - nel procedimento disciplinare a carico di Baldi Antonello, iscritta al n. 190 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 112 del 28 aprile 1976;

5) ordinanze emesse il 25 febbraio 1976 dal Consiglio superiore della magistratura - sezione disciplinare - nei procedimenti disciplinari a carico di Cancé Giovanni, Misian Francesco, Rossi Ernesto e Di Stefano Ugo, iscritte ai nn. 489, 490 e 491 del registro ordinanze 1976 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 239 e 246 dell'8 e del 15 settembre 1976;

6) ordinanza emessa il 25 marzo 1976 dal Consiglio superiore della magistratura - sezione disciplinare - nel procedimento disciplinare a carico di Martinelli Claudio, iscritta al n. 492 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 246 del 15 settembre 1976.

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1977 il Giudice relatore Vezio Crisafulli.

Ritenuto che le ordinanze in epigrafe hanno sollevato questione di legittimità costituzionale del r.d.l. 31 maggio 1946 n. 511, della legge 24 marzo 1958, n. 195, e del d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916, in riferimento agli artt. 101, secondo comma, 104, primo comma, e 107, primo e secondo comma, della Costituzione;

che nessuno si è costituito in giudizio.

Considerato che la medesima questione è stata dichiarata non fondata da questa Corte con la sentenza 15 giugno 1976, n. 145, e che non vengono addotti argomenti nuovi che possano indurre a discostarsi dalla precedente decisione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della normativa sulla disciplina dei magistrati (r.d.l. 31 maggio 1946, n. 511, legge 24 marzo 1958, n. 195, e d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916), sollevata, in riferimento agli artt. 101, secondo comma, 104, primo comma, e 107, primo e secondo comma, della Costituzione, dal Consiglio superiore della magistratura - sezione disciplinare - con le ordinanze in epigrafe, e dichiarata non fondata con la sentenza n. 145 del 1976.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.